

SERVITÙ DOMESTICA E AGRARIA

Brevi note di MAURIZIO DELAFOSSE

Relatore generale della Commissione temporanea della schiavitù presso la Lega delle Nazioni (1)

Prima di tutto è bene dire, che in luogo della parola *schiavitù*, comunemente usata anche per indicare questa forma speciale di asservimento d'uomo ad uomo, non sempre, nemmeno, con inferiorità di razza nell'assoggettato, si è preferita la parola *servitù*, che assai meglio corrisponde alla realtà, come sarà spiegato da ciò che segue. Ciò premesso veniamo all'argomento.

In un rimarchevole rapporto indirizzato, il 23 settembre del 1924, dal Governo Portoghese alla Lega delle Nazioni, si legge: « lo schiavo domestico fa parte della famiglia del suo padrone, ne è collaboratore, ne condivide le gioie e i dolori, e non si distingue dall'uomo libero se non per certe differenze di casta, di gerarchia sociale, e per l'obbligo di adempiere certi doveri che sono esclusivamente suoi. Egli può comperare dei terreni e goderne; può essere proprietario di altri schiavi domestici, occupare certe cariche, sino a quella di capo tribù, e in quelle avere sotto la propria giurisdizione anche degli uomini liberi e persino il suo stesso padrone ».

Questo ritratto morale del servo domestico è assolutamente esatto. Si può tutt'al più aggiungere che, quasi dappertutto dove ancora lo si trova, e particolarmente in Africa, il servo, così come lo definiscono le popolazioni indigene, si differenzia sostanzialmente dallo schiavo per due prerogative che sono

(1) Queste note sono state, col cortese consenso dell'autore, stralciate dal Progetto di Relazione Generale che il Sig. Delafosse presentò alla Commissione, convocata in seconda sessione nel Luglio dell'anno corrente. Omesse unicamente per l'opportunità di abbreviare la Relazione definitiva da presentarsi al Consiglio della Lega, si pubblicano con l'autorizzazione dei suoi rappresentanti autorizzati. (N. d. D).

proprie del suo stato: la prima consiste in ciò ch'egli non può essere venduto e nemmeno affrancato; la seconda, ch'egli non potrà mai essere la proprietà d'un individuo, perchè *non può appartenere che ad una collettività*. Secondo la costituzione di questa, si hanno i « servi della corona » (*captifs de la couronne*) quando il proprietario è lo Stato; i « servi » detti « tributari », se appartengono alla tribù; e i « servi casalinghi » (*captifs de case*) quando ne è proprietaria la famiglia alla quale apparteneva lo schiavo capostipite della discendenza di servi.

In quest'ultimo caso, che è, senza confronto, il più comune, colui che solitamente vien chiamato il padrone, e che sarebbe più giusto chiamare il *signore*, non può disporre di lui più che egli non possa disporre degli stessi membri della propria famiglia o della terra a questa appartenente. Egli ne ha soltanto l'amministrazione, non la proprietà; e per questa ragione il servo, come la terra sulla quale vive, è inalienabile, non può essere ceduto a chicchessia, nè può cambiare stato o condizione, almeno secondo le costumanze indigene.

Tutte le lingue africane marciano nettamente la distinzione fra servo e schiavo, designando l'uno e l'altro con termini assolutamente diversi. Gli Arabi del Sahara chiamano gli schiavi *abîd* e i servi *harrâtîn*. Nel Sudan francese, gl'indigeni, che danno ai primi il nome di *dion*, chiamano i secondi con l'appellativo *uolo-so* che vuol dire « nato in casa », senza che sia fatta allusione alcuna ad uno stato qualunque di cattività o di schiavitù. Questa espressione indica che il servo fa parte della « casa » dov'è nato, intendendosi per « casa » la collettività familiare, non soltanto per le persone, bensì anche per le cose.

Soltanto la sua ascendenza separa il servo — in diritto piuttosto che in fatto — dai membri propriamente detti della collettività. Infatti, sono servi i discendenti di schiavi sino all'estinzione dell'ultima generazione; oppure i discendenti di uomini liberi che volontariamente si costituiscono servi di una tribù, per avvantaggiarsi della protezione di questa o per esserne nutriti; oppure anche i discendenti di prigionieri di guerra assegnati al sovrano come bottino di Stato.

La servitù esiste, sotto forme differenti, in tutti i paesi dove la schiavitù è ancora un'istituzione riconosciuta e nella maggior parte di quelli dove essa è stata in vigore sino ad una data relativamente recente. Anche la scomparsa totale della

tratta, e l'abolizione effettiva dello Stato sociale (statuto) di schiavo non potrebbero avere per risultato quello di sopprimere la servitù: i servi generano altri servi, senza limitazione di tempo; non c'è dunque bisogno di alimentare — come fa la tratta per la schiavitù propriamente detta — una classe che si perpetua da se stessa.

In molte regioni africane, il numero dei servi è molto superiore a quello degli individui nati liberi. Molto spesso il nucleo principale della popolazione è appunto costituito dai servi, che detengono la maggior parte delle terre coltivabili e formano la maggioranza dell'elemento produttore. D'altra parte, è bene osservare che, eccettuata un'esigua quota-parte, dovuta ai loro signori, il reddito delle loro coltivazioni o della loro industria appartiene loro in proprio, e che nessuna limitazione è fatta al loro arricchirsi, non più che alla libertà dei loro movimenti.

Lo stretto diritto indigeno fa loro una situazione inferiore a quella degli uomini liberi; ma in fatto, essi rappresentano soltanto una classe sociale, che si potrebbe paragonare a quella che, in Francia, prima della Rivoluzione, si chiamava il « terzo Stato ». I loro signori, invece, non costituiscono altro che una specie di aristocrazia, la quale, però, è quasi senza privilegio di sorta. Non vi è dunque nulla di impressionante nella loro situazione. Per la maggior parte, nelle città, essi sono o artigiani o addetti ad occupazioni casalinghe; nelle campagne, sono contadini, talvolta coloni o mezzadri dei loro signori, tal altra coltivatori in proprio.

Non è inutile far notare che, per quanto riguarda i servi, non c'è stata mai alienazione di libertà, perchè sono nati nella condizione nella quale si trovano; essi non ne hanno mai conosciuta un'altra; stenterebbero, nella maggior parte dei casi, a concepirne un'altra, salvo eccezioni individuali o circostanze speciali; non hanno perciò alcun interesse immediato a mutare stato, nè alcun desiderio di uscire da quello attuale.

La servitù esiste naturalmente, sia legalmente riconosciuta, sia ufficialmente tollerata, in quei paesi nei quali l'istituzione stessa della schiavitù è ammessa dall'autorità, come nella maggior parte degli Stati musulmani indipendenti.

In Abissinia la servitù è ancora ufficialmente tollerata, ma il governo ha dimostrato l'intenzione di promuoverne la graduale estinzione, come istituzione riconosciuta.

Quando le potenze mandatarie assunsero l'amministrazione di quelle che già furono le colonie germaniche, vi trovarono la servitù tollerata come istituzione ufficiale, in qualche caso, anche, regolata da apposite disposizioni, le quali, d'altra parte erano dirette a provocarne la cessazione. Una delle prime loro cure fu quella di sopprimerla legalmente. Attualmente, nei territori sottoposti a mandato, non se ne trova più traccia se non allo stato di fatto, ma priva dovunque d'ogni riconoscimento giuridico. Ciò vuol dire che gl'individui ancora in servitù ci sono di loro libero e pieno gradimento. Una identica situazione si trova nelle colonie tutte o protettorati dipendenti dalle diverse nazioni europee.

La servitù domestica non ha sopravvissuto che in Africa. Da notizie ufficiali del Governo britannico risulta che essa è ancora praticata in una parte della Birmania settentrionale e in due distretti dell'Assam. Però i nati servi dopo l'occupazione britannica devono essere considerati liberi; e ciò induce a ritenere che nello spazio di pochi anni, l'istituzione sarà del tutto estinta in quelle regioni.

Anche il Governo dei Paesi Bassi ha fatto sapere che in certe parti remote e di difficile accesso, nell'interno delle isole di Borneo e della Nuova Guinea, sembra che sussistano ancora certe forme di servitù, senza però che si possa dire che si tratti di servitù forzosa, di continuazione d'una forma di servitù domestica, oppure d'una forma di asservimento più o meno temporaneo, per debiti. Ma questa stessa incertezza dice che codesti casi non sono stati notati che in regioni le quali, a cagione della loro lontananza, sfuggono al controllo diretto e continuo delle autorità locali.
